



ORDINANZA DEL PRESIDENTE

N. 68 DEL 22/09/2020

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE,

- **VISTA** la Legge n. 84/1994 così come da ultimo modificata ed integrata, che attribuisce a questa Autorità i compiti di indirizzo, programmazione e regolamentazione delle attività nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di relativa competenza, ivi incluso il porto di Pesaro, ciò anche mediante l'emissione di ordinanze;
- **VISTA** la nota prot. ARR-8959 in data 31.07.2020, e successive integrazioni, da ultimo la nota pervenuta in data 15.09.2020, con cui il Sig. Rosati Sergio Roberto, per il tramite del tecnico incaricato ha richiesto l'autorizzazione all'occupazione temporanea di un tratto di suolo demaniale marittimo di mq. 6,00 per effettuare lavori di ripristino presso l'immobile situato in via Calata Caio Duilio n. 22 nel porto di Pesaro;
- **ESAMINATA** la documentazione prodotta a corredo della summenzionata nota;
- **TENUTO CONTO** che i suddetti lavori interesseranno, per le connesse esigenze di cantierizzazione da parte dell'impresa incaricata dal soggetto richiedente, individuata in Ottaviani Germano & c. S.n.c., per il periodo 01.10.2020-31.10.2020 di una superficie mq (6,00 x 1,00) = 6,00 prospiciente la facciata dell'immobile situato in via Calata Caio Duilio n. 22 nel porto di Pesaro;
- **RITENUTO**, in base alle funzioni istituzionali ora assunte da questo Ente secondo la succitata Legge n. 84/1994 così come da ultimo modificata ed integrata, di dover provvedere oggi, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità oltre che della sicurezza fisica e della salute dei lavoratori tutti, alla disciplina delle attività volte alla realizzazione dei predetti lavori;

RENDE NOTO CHE:

- nello scalo marittimo di Pesaro, presso l'immobile di via Calata Caio Duilio n. 22, a decorrere dal 01.10.2020, verranno avviati i lavori di ripristino della copertura e della facciata prospiciente la suddetta strada sino al 31.10.2020;
- la realizzazione dei suddetti lavori avverrà con la temporanea occupazione, da parte dell'impresa incaricata dal soggetto richiedente, dello spazio demaniale all'uopo interessato o comunque indispensabili per le connesse attività di cantierizzazione, pari a mq (6,00 x 1,00) = 6,00, situato lungo Calata Caio Duilio, all'altezza del civico



n. 22, il tutto come indicato nell'allegato elaborato grafico (planimetria dell'area interessata);

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, ORDINA

Art. 1

Ai fini dei lavori di cui nelle premesse lo spazio demaniale di mq (6,00 x 1,00) = 6,00 è interdetto ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le attività attinenti ai lavori medesimi.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Art. 2

Per l'intera durata dei lavori di cui al precedente art. 1, gli spazi all'uopo impegnati resteranno nella totale custodia del competente soggetto richiedente, nonché della ditta esecutrice dei lavori. Tali spazi, a cure ed oneri dello stesso soggetto richiedente, dovranno pertanto risultare sempre correttamente recintati e segnalati onde garantire la tutela della pubblica incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire interferenze con la pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare nonché con l'operatività portuale ed ogni altra attività ivi normalmente svolta, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, del Codice della Navigazione e di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado.

Art. 3

Ai fini dei lavori in argomento, il richiedente provvederà a quanto segue:

- comunicare a questa Autorità di Sistema Portuale, le date di inizio e di fine dell'occupazione temporanea;
- recare continuo aggiornamento alla Capitaneria di Porto di Pesaro – oltre che a questo Ente – su eventuali ritardi nell'esecuzione, ogni connessa criticità che possa interessare l'operatività portuale e la circolazione viaria;
- prevenire per quanto di sua facoltà, dando le dovute disposizioni alla competente ditta esecutrice, ogni possibile situazione di interferenza o qualunque disagio che possa prevedersi, per effetto delle connesse attività di cantiere, nei confronti della pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare, nonché dell'operatività portuale e di ogni altra attività normalmente svolta nella zona.

Art. 4

Ai fini dei lavori in argomento, oltre a quanto già stabilito nel precedente art. 2,



resta obbligo del competente soggetto richiedente quanto segue:

- la comunicazione prima dell'inizio dei lavori, alla Capitaneria di Porto di Pesaro ed a questa Autorità di Sistema Portuale, dei nominativi – nonché dei rispettivi recapiti telefonici, disponibili per l'immediata reperibilità ad ogni ora ed in qualunque giorno (inclusi gli orari notturni e le festività) – del direttore di cantiere addetto ai lavori in questione, oltre che del proprio legale rappresentante;
- l'apposizione, all'ingresso dell'area di cantiere, di una tabella indicante i nominativi ed i recapiti suddetti;
- l'assistenza, mediante movieri idoneamente qualificati previo coordinamento con il locale Comando della Capitaneria di Porto, ad oneri e cure propri, che sia necessaria per impedire interferenze tra le proprie attività di cantiere e la pubblica circolazione viaria;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie alla salute ed alla sicurezza fisica dei lavoratori per essa operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed agli specifici piani di sicurezza;
- il ripristino nello stato quo ante di tutti i luoghi interessati dalla cantierizzazione per i lavori in argomento, ciò entro il tempo massimo di n. 2 giorni dall'ultimazione degli stessi lavori;
- la segnalazione immediata, a questa Autorità ed alla Capitaneria di Porto di Pesaro, di ogni pregiudizio che, per via dei lavori, ancorché imprevisto, venga a crearsi nei confronti della pubblica incolumità;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

Art. 5

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nei porti interessati.

Art. 6

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

IL PRESIDENTE
(Rodolfo Giampieri)

